



Bruxelles, 20 ottobre 2023
(OR. en)

14503/23

PECHE 469
DELECT 162

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2023) 6750 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.10.2023 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie <i>Pandalus borealis</i> e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 6750 final.

All.: C(2023) 6750 final



Bruxelles, 12.10.2023
C(2023) 6750 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2023

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie *Pandalus borealis* e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio¹ reca, tra l'altro, apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994.

Alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e in seguito ai negoziati con gli Stati Uniti ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE, l'UE ha convenuto di modificare taluni contingenti tariffari con riguardo ai volumi da importare.

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 5 marzo 2021, in seguito alle conclusioni dei loro negoziati, l'UE e gli Stati Uniti hanno siglato un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La Commissione ha consultato gli Stati membri sul progetto di testo nell'ambito del gruppo di esperti doganali - sezione misure tariffarie.

A parte alcune richieste di correzioni linguistiche, la Commissione non ha ricevuto osservazioni durante l'esercizio di consultazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento delegato è costituita dall'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio che, ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, dispone la delega di potere alla Commissione per modificare il suo allegato I al fine di tenere conto, tra l'altro, di accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui al suddetto allegato I.

Il presente atto delegato modifica i volumi dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096 a seguito della conclusione di un accordo tra l'UE e gli USA.

¹ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.10.2023

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie *Pandalus borealis* e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea² ("accordo"), approvato con la decisione (UE) 2023/912 del Consiglio³, modifica taluni contingenti tariffari con riguardo ai volumi dei prodotti da importare. L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2023⁴. È opportuno che tali modifiche siano riprese nel regolamento (CE) n. 32/2000.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (3) Data l'urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali in corso il giorno dell'entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 32/2000

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:

¹ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

² GU L 119 del 5.5.2023, pag. 3.

³ Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 1).

⁴ GU L 135 del 23.5.2023, pag. 52.

- (a) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0013, nella colonna "Volume del contingente",
il volume "482 648 m³" è sostituito da "448 500 m³";
- (b) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0047, nella colonna "Volume del contingente",
il volume "474 tonnellate" è sostituito da "500 tonnellate";
- (c) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0088, nella colonna "Volume del contingente",
il volume "702 tonnellate" è sostituito da "783 tonnellate";
- (d) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0096, nella colonna "Volume del contingente",
il volume "831 tonnellate" è sostituito da "1 286 tonnellate".

Articolo 2

Disposizioni transitorie per i periodi contingenti in corso

1. I volumi disponibili per il resto dei periodi contingenti in corso il [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] sono pari alla differenza tra i volumi contingenti modificati dal presente regolamento e i volumi dei contingenti già assegnati prima di tale data.
2. In caso di aumento del volume, se in data [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] i contingenti applicabili in data [OP: *inserire la data = il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento*] sono esauriti, i nuovi volumi contingenti disponibili sono assegnati agli operatori secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima del [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo dei contingenti tariffari lo consenta, la differenza di dazio già pagata.
3. In caso di riduzione del volume, se in data [OP: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] per i contingenti applicabili in data [OP: *inserire la data = il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento*] è stato immesso in libera pratica un volume superiore al volume contingente quale modificato dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i volumi contingenti importati che superano il nuovo volume disponibile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.10.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN